

Prot. [come da segnatura di protocollo]

Roma, [come da segnatura di protocollo]

CIRCOLARE N. 12/2026

PRODOTTI ALCOLICI. CONTRASSEGNI FISCALI. RECIPIENTI CONTENENTI VOLUMI NOMINALI DI PRODOTTO DIVERSI DAI TAGLI PREVISTI DAL D.M. N. 322/2003. INDIRIZZI OPERATIVI.

È stata segnalata a questa Direzione centrale la sopraggiunta presenza sul mercato di recipienti contenenti prodotti alcolici, soggetti all'obbligo del contrassegno fiscale *ex art. 1, comma 1, del D.M. n. 322/2003*, aventi volumi nominali diversi dai tagli previsti dall'*art. 3, comma 1, del medesimo decreto ministeriale*, in ordine al cui utilizzo è necessario fornire criteri sulle modalità di concreta attuazione della disciplina derivante dall'*art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 (TUA)*.

La problematica muove da istanze di ditte esercenti impianti che producono e/o condizionano, sia in regime di deposito fiscale che con prodotti assoggettati ad accisa, *cocktail* premiscelati a base di distillati, liquori, vini, succhi aromatizzati che vengono commercializzati per essere somministrati principalmente in occasione di manifestazioni, fiere ed eventi simili ad alto consumo. Più in particolare, la tematica concerne la distribuzione di queste bevande alcoliche (NC 2208) mediante fusti metallici o PET a pressione di varia capacità (5, 10, 12, 18, 20, 24 litri), che si adattano agli impianti di spillatura e che, per la loro composizione, sono da assoggettare al contrassegno fiscale di tipologia C, la quale contempla, tuttavia, solo tagli fino a 4,50 litri.

Atteso il principio fissato dall'*art. 1, comma 1, ultimo periodo, del D.M. n. 322/2003*, secondo cui, nei casi ove è prescritto, il contrassegno è applicato ai recipienti contenenti volumi nominali di prodotto corrispondenti ai tagli previsti dal citato decreto ministeriale, e considerato che allo stato attuale non sussiste per essi un taglio specifico di contrassegno, è stato chiesto di conoscere se possa soccorrere al riguardo l'*art. 1, comma 2, primo periodo, del citato D.M.*, facendo ricorso all'applicazione di più contrassegni di minor taglio fino a concorrenza della quantità nominale dell'imballaggio preconfezionato.

I. Fermo restando che permane inalterato anche nei casi oggetto di esame l'obbligo di munirsi di contrassegni fiscali, stante la portata generale della disposizione di rango primario, giova preliminarmente rammentare come, in esercizio della potestà rimessa agli Stati membri dall'*art. 47 della Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio del 19/12/2019* allo scopo di evitare evasioni d'imposta, la prescrizione *ex art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 504/95* di applicare i contrassegni sui recipienti che li contengono, a comprova visiva che sono state assoggettate ad accisa, garantisce alle bevande alcoliche di fruire, ai sensi del comma 2 dello stesso art. 13, dell'esclusione

00153 – Roma, Via Mario Carucci, 71

Tel. +39 06 5857 2882

e-mail: dir.accise.controlli@adm.gov.it; pec: dir.accise@pec.adm.gov.it

da qualsiasi vincolo di deposito⁽¹⁾ e di circolazione⁽²⁾, con evidente riduzione di oneri in capo agli esercenti.

Nelle fattispecie di che trattasi, se da una parte il D.M. n. 322/2003 (art. 3, comma 1) è necessariamente riferito alle capacità dei recipienti di bevande alcoliche che venivano utilizzati all'epoca per la vendita al dettaglio (bottiglie, eccezion fatta per le cosiddette *mignon*, che consistono in recipienti-misura aventi qualità metrologiche che consentono, in presenza di riempimento sino ad un dato livello o a una data percentuale dalla capacità raso bordo, di misurarne il contenuto con sufficiente precisione), dall'altra la mancanza di tipologie e tagli di contrassegni specifici non può pregiudicare la libertà di iniziativa economica né la commercializzazione di un prodotto in un imballaggio preconfezionato di quantità nominale non ricompresa dalla disposizione tributaria, purché legalmente fabbricato e immesso in commercio⁽³⁾.

Piuttosto, il descritto caso può ricondursi alla sfera di operatività del comma 2, dell'art. 1, del citato decreto ministeriale che, nel riconoscere l'eventualità del verificarsi di siffatta mancata previsione normativa, attribuisce a questa Agenzia la facoltà di consentire l'applicazione di contrassegni aventi caratteristiche diverse, su espressa richiesta delle ditte interessate.

Circa la portata di tale norma regolamentare, si conferma l'orientamento consolidato di questa Amministrazione finanziaria che, a fronte di oggettivi disallineamenti fra i tagli dei contrassegni fiscali previsti e le progressive capacità dei recipienti che gli operatori economici si trovano ad utilizzare, ha riconosciuto la possibilità di applicare sullo stesso contenitore più contrassegni i cui tagli (tra quelli disponibili ai sensi delle vigenti norme fiscali), sommati, eguagliano il volume nominale dell'imballaggio preconfezionato o quello immediatamente superiore. Valga in tal senso richiamare, a titolo meramente ricognitivo, la circolare n. 317, prot. n. 4658 del 23/12/1993, emanata dall'allora Direzione centrale dell'imposizione indiretta sulla produzione e sui consumi.

In egual misura, la sopra richiamata *ratio* trova applicazione anche in segnalate circostanze per cui il volume nominale del recipiente da contrassegnare è inferiore ad un determinato taglio previsto dalle disposizioni vigenti: a titolo esemplificativo, un recipiente avente capacità nominale pari a 2,8 litri potrà essere soggetto ad un singolo contrassegno da 3,0 litri e, parimenti, un recipiente avente capacità nominale pari a 1,75 litri potrà essere contrassegnato con un singolo contrassegno da 2,0 litri⁽⁴⁾.

In ogni caso, l'applicazione di contrassegni multipli deve essere eseguita in modo da garantire che le stampigliature di ciascuno di essi rimangano leggibili e che le fascette siano applicate in modo aderente al recipiente, così che esso non possa essere aperto senza la rottura contestuale dei contrassegni applicati, scongiurando fenomeni elusivi di reimpiego.

⁽¹⁾ Cfr. anche l'art. 29, comma 3, lett. a) del TUA e l'art. 20, comma 4, secondo periodo, del D.M. 153/2001.

⁽²⁾ Cfr. anche l'art. 30, comma 2, lett. a) del TUA e l'art. 21, comma 2, primo periodo, del D.M. 153/2001.

⁽³⁾ Cfr. anche la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea nella causa C-3/99 Cidrerie-Ruwet.

⁽⁴⁾ Cfr. nota prot. 101913/RU del 23 luglio 2009 dell'allora Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti.

Tutto quanto sopra consente di contemperare la diffusione per sopravvenute esigenze di mercato di nuove tipologie di recipienti, rispondenti a finalità logistiche nonché ambientali⁽⁵⁾, con la tutela dell'interesse fiscale.

Questa modalità di applicazione dei contrassegni è resa accessibile agli esercenti attraverso l'esercizio della potestà autorizzatoria da parte di questa Agenzia, ex art. 1, comma 2, del D.M. n. 322/2003, che si inquadra nell'ambito del più ampio contesto delle attività di vigilanza sugli impianti di prodotti sottoposti ad accisa proprie degli Uffici locali di ADM, che in specie effettuano la consegna dei contrassegni fiscali allo scopo di assicurare la regolare gestione del tributo.

II. Trattando degli aspetti procedurali, nella richiesta che avvia il procedimento, la ditta interessata, intestataria di licenza fiscale, in particolare:

- motiva le ragioni tecniche dell'utilizzo dei suddetti recipienti per il condizionamento di prodotti alcolici destinati ad uso professionale, indicando il segmento di mercato interessato;
- specifica i volumi stimati di bevande alcoliche da commercializzare con i menzionati recipienti nonché le categorie di destinatari delle stesse;
- elenca distintamente le tipologie, caratteristiche e capacità dei recipienti non contemplati nei tagli previsti dal D.M. 322/2003 e identifica per ciascuna tipologia le combinazioni dei tagli di contrassegni di cui all'art. 3, comma 1, del citato decreto ministeriale da applicare fino a concorrenza del volume nominale dichiarato;
- descrive le procedure adottate per il controllo della rispondenza dei volumi nominali dei preimballaggi da contrassegnare alle norme di settore.

Il rilascio dell'autorizzazione presuppone la sussistenza dei requisiti di legittimazione della ditta richiedente all'attività di che trattasi, quali riscontrabili dalla qualificazione fiscale rivestita *ex art.* 19, comma 2, del D.M. n. 153/2001, dalla valutazione operata dall'Ufficio circa l'affidabilità fiscale dei fornitori dei prodotti alcolici, di cui l'istante è tenuto a fornire elenco aggiornato, nonché dall'osservanza delle disposizioni sul condizionamento vigenti in materia di metrologia, in virtù dell'espresso rinvio contenuto nell'art. 31, comma 1, del TUA.

In proposito, giova ricordare che la corretta individuazione della capacità nominale condiziona sia la regolare liquidazione dell'accisa che la corretta applicazione della combinazione di tagli di contrassegni, espressamente indicati dalla ditta nella richiesta di autorizzazione.

Qualora le nuove tipologie di recipienti, aventi capacità nominale non prevista nei tagli di contrassegni disciplinati dal D.M. n. 322/2003 e commercializzati nel territorio dello Stato, non siano stati oggetto di approvazione ai sensi di specifica normazione (unionale o nazionale) a fini metrologici, la ditta istante allega alla richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che le gamme dei valori delle quantità nominali dei recipienti rispondono agli standard riconosciuti a garanzia della tracciabilità e dell'accuratezza delle misurazioni. In merito, si

⁽⁵⁾ Cfr. anche il Regolamento (UE) 2025/40 del 19 dicembre 2024.

rappresenta che detta dichiarazione potrà essere sottoposta a verifica avvalendosi dei competenti enti che presidiano la materia metrologica, al fine di riscontrare la capacità nominale dei recipienti.

Tutto quanto sopra vale parimenti per i prodotti alcolici condizionati in recipienti di provenienza unionale, siano essi trasferiti in regime sospensivo che ad accisa assoluta, o d'importazione. Nel caso di prodotti alcolici unionali assoggettati ad accisa appare utile rammentare che, per esercitare l'attività economica che prevede la ricezione di merci per scopi commerciali *ex art. 10 del TUA*, l'operatore deve rivestire necessariamente la figura di destinatario certificato, per la quale trovano applicazione gli artt. 1, comma 2, lett. *m-ter*) e *8-bis*, del TUA⁽⁶⁾.

L'Ufficio locale di ADM territorialmente competente sull'impianto cura l'emanazione del provvedimento autorizzativo, ad efficacia durevole e valida cumulativamente per gli specifici prodotti commerciali d'interesse, che può includere mirate prescrizioni volte a rendere prontamente esercitabili i successivi riscontri sull'osservanza degli adempimenti tributari.

III. Per esigenze tecnico-fiscali connesse alla corretta gestione contabile dell'impianto e all'esecuzione delle attività di controllo, nel rilascio dell'autorizzazione *ex art. 1, comma 2, del D.M. n.322/2003* l'Ufficio locale di ADM può prescrivere agli esercenti impianti dove sono applicati contrassegni fiscali su recipienti non tipizzati che le scritturazioni delle relative operazioni, nel registro di cui all'*art. 19, comma 12, del D.M. n. 153/2001*, siano distintamente annotate rispetto a quelle riguardanti l'applicazione di contrassegno di taglio corrispondente al volume nominale del recipiente (criterio ordinario ai sensi dell'*art.1, comma 1, del citato D.M. n.322/2003*). Parimenti, l'annotazione distinta è richiesta per le operazioni riferite a contrassegni singoli applicati su recipienti aventi capacità nominale inferiore al taglio utilizzato.

Ciò, nell'ambito della potestà di ADM di fissare modalità di tenuta della contabilità (ad esempio, mediante apposita sezione del registro o altra forma concordata) che tengano conto, quanto al grado di semplificazione, del livello dei sistemi informativi in dotazione alla ditta beneficiaria del provvedimento autorizzativo; basti considerare, ad esempio, i depositari autorizzati che, per l'adempimento dell'obbligo di contabilizzazione dei prodotti, abbiano aderito al Registro Telematico *ex art. 2, commi 9 e 10, del D.L. n. 16/2012* e determinazione direttoriale prot. n.68751/RU del 15.06.2017.

Correlativamente, quanto alla presentazione in forma esclusivamente telematica dei dati delle contabilità *ex art. 1, comma 1, lett. a), del D.L. n. 262/2006*, nella trasmissione delle prescritte informazioni relative alla movimentazione dei contrassegni fiscali applicati secondo le modalità disciplinate dalla presente circolare, gli esercenti avranno cura di indicare nel campo Note del record G "*Movimentazione contrassegni di Stato*" (n. 17) gli estremi dell'autorizzazione *ex art. 1, comma 2, del D.M. n. 322/2003* rilasciata dall'Ufficio locale di ADM.

Nell'eventualità che il volume nominale del recipiente sia inferiore al taglio del/i contrassegno/i applicato/i, va da sé che nulla muta, da una parte, quanto alla corresponsione del prezzo, che resta dovuto in base ai tagli specifici utilizzati senza possibilità di restituzione di somme, e

⁽⁶⁾ Cfr. anche Circolare n. 3/2023 del 3 febbraio 2023, prot. 70294/RU.

dall'altra, circa l'importo della cauzione da prestare ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 7, del TUA che permane in misura pari al 100 per cento (art. 19, comma 3, del D.M. n. 153/2001) dell'accisa gravante sui quantitativi di prodotto da contrassegnare.

IV. Relativamente alle ricadute dell'utilizzo di recipienti aventi volumi nominali superiori ai tagli previsti dall'art. 3, comma 1, del D.M. n. 322/2003 sul regime di circolazione dei prodotti alcolici contrassegnati, premesso che l'art. 13, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 sancisce che i prodotti immessi in consumo muniti di contrassegno fiscale sono esenti da qualsiasi vincolo di circolazione e di deposito, giova evocare di seguito il quadro normativo di riferimento.

L'art. 30, comma 2, lett. a), del TUA, che esclude dall'emissione del documento di accompagnamento la movimentazione di bevande alcoliche confezionate in recipienti di capacità non superiore a 5 litri muniti del contrassegno fiscale, ha visto ampliata la propria portata, proprio in considerazione di sopravvenute esigenze di commercializzazione dei prodotti, per effetto dell'art. 21, comma 2, del D.M. n. 153/2001. In attuazione del citato art. 30, comma 3, del TUA, che delega alla fonte regolamentare la modifica dei casi di esclusione, il suddetto art. 21, comma 2, del D.M. n. 153/2001 ha esteso infatti l'esenzione dai vincoli di circolazione anche ai prodotti alcolici assoggettati ad accisa confezionati in recipienti muniti di contrassegno fiscale, anche se di capacità superiore ai 5 litri.

Dal combinato disposto delle norme di rango primario e regolamentare sopra richiamate discende che le bevande alcoliche assoggettate ad accisa, confezionate nei recipienti di cui in premessa muniti di contrassegni fiscali applicati nel rispetto delle modalità stabilite da ADM, possono circolare senza emissione di documento di accompagnamento *ex art.* 12 del TUA.

Analogamente è a dirsi quanto all'esonero da vincoli di deposito per i prodotti di che trattasi: l'art. 29, comma 3, lett. a), del TUA dispone per gli esercenti depositi di mero stoccaggio di bevande alcoliche assoggettate ad accisa, confezionate in recipienti di capacità non superiore a 5 litri muniti di contrassegno fiscale, l'esclusione dall'obbligo della denuncia di esercizio. La disposizione regolamentare di cui all'art. 20, comma 4, del D.M. n. 153/2001 estende la portata del citato art. 29, comma 3, lett. a), del TUA ai casi di bevande alcoliche confezionate in recipienti di capacità superiore a 5 litri, muniti di contrassegno fiscale.

Restano fermi, invece, l'obbligo di denuncia di esercizio all'Ufficio locale di ADM, prima dell'inizio dell'attività, per chiunque intenda esercire un impianto di trasformazione, di condizionamento e di deposito di bevande alcoliche assoggettate ad accisa *ex art.* 29, comma 1, del TUA e art. 20, comma 1, del D.M. n. 153/2001 nonché l'onere di comunicazione di attività al SUAP per gli esercenti la vendita di prodotti alcolici assoggettati al contrassegno fiscale *ex art.* 29, comma 2-*bis*, del TUA.

IL DIRETTORE CENTRALE
Luigi Liberatore
Firmato digitalmente